

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2012, proposto da:

ECO ERIDANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Voltan, Paola Cairoli e Riccardo Salvini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Voltan in Torino, via Cibrario, 4;

contro

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Giardini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Grassi, 9;

nei confronti di

GHI.BE.CA TECHNOPLUS S.R.L. e SAMECO s.r.l., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Francesco Adavastro, Paolo Re e Marco Coscia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Coscia in Torino, via Mercantini, 6; Sameco S.r.l.;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 95 del 26.3.2012 con la quale l'Istituto Zooprofilattico ha aggiudicato in via definitiva alla costituenda ATI Ghi.be.ca-Sameco la gara per l'affidamento triennale del servizio di raccolta, trattamento, asporto, smaltimento rifiuti sanitari e speciali per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico medesimo;

del bando di gara e del disciplinare di gara, con particolare riferimento all'art. 5 comma 8 del disciplinare medesimo;

di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, ivi compresi i verbali di gara e la determinazione di aggiudicazione provvisoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta e di Ghi.Be.Ca Technoplus S.r.l. e Sameco s.r.l;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite;

Considerato che la norma impugnata del disciplinare di gara (art. 5 comma 8), nel prescrivere che il concorrente sprovvisto di un proprio impianto di smaltimento dovesse "indicare gli impianti (uno principale ed uno alternativo) presso i quali avverrà lo smaltimento finale dei rifiuti, allegando copia delle convenzioni da cui risulti il formale impegno degli impianti finali (principale e alternativo) ad accettare i rifiuti di cui al presente disciplinare", configura una fattispecie di avvalimento sostanziale (e non di subappalto), in quanto finalizzata a consentire la partecipazione alla gara anche di soggetti sprovvisti del predetto requisito di qualificazione, purchè ausiliati da altra impresa titolare di proprio impianto di smaltimento e vincolata convenzionalmente nei confronti dell'impresa avvalente a mettere a disposizione di quest'ultima la predetta risorsa per tutta la durata del servizio;

Considerato, peraltro, che la norma in questione è stata formulata in termini ambigui, o comunque poco chiari, non contenendo essa alcun riferimento esplicito né all'art. 49 del Codice dei Contratti né, conseguentemente, all'obbligo dell'impresa avvalente di allegare in sede di gara le dichiarazioni di impegno prescritte dal comma 2 della predetta norma;

Considerato che l'impresa aggiudicataria, allegando le prescritte convenzioni con le imprese preposte allo smaltimento dei rifiuti, ha rispettato pedissequamente le prescrizioni della legge di gara, e, pertanto, non può essere pregiudicata dalla imprecisa formulazione della *lex specialis* (non impugnata, sotto questo profilo, dalla ricorrente);

Considerato, in particolare, che secondo principi condivisi dalla Sezione, la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella legge di gara e nella modulistica ufficiale non può andare in danno del medesimo, dovendo prevalere, a fonte di un'oggettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante e della buona fede che va riconosciuta al concorrente, il principio del favor partecipationis (TAR Piemonte, sez. I, 19 aprile 2012, n. 458; TAR Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2012, n.5); ed anche se il principio del favor partecipationis alle gare pubbliche ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile di offerta da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità costituire oggetto di richiesta di integrazione (Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; TAR Toscana, I, n. 2006/2010);

Considerato, pertanto, che le dedotte carenze formali dell'offerta aggiudicataria in ordine alla mancata allegazione delle dichiarazioni di

impegno di cui all'art. 49 D. Lgs. 163/2006, dipendendo dalla imprecisa formulazione della legge di gara, potranno essere integrate dall'aggiudicataria prima della stipulazione del contratto, o comunque prima dell'inizio del servizio, fatto salvo, in caso contrario, l'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; Considerato che una diversa opzione interpretativa si tradurrebbe in una ricerca di "caccia all'errore" del tutto contraria a consolidati principi della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4941; TAR Campania Napoli, sez. V, 17 novembre 2010, n. 25224; TAR Reggio Calabria, 1 dicembre 2005, n. 2088) e alle più recenti acquisizioni della stessa normativa di settore (art. 46 comma 1 bis codice dei contratti pubblici);

Considerato, alla luce di tali considerazioni, che il ricorso è infondato e va respinto e che le spese di lite devono essere regolate secondo il principio generale di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente e al controinteressato le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente Roberta Ravasio, Primo Referendario Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/06/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)